

## *Premessa alla quarta edizione*

---

*La nuova edizione di questo libro era stata pensata ancor prima della riforma Cartabia del 2022, essendo imposta già di per sé dall'incessante evoluzione giurisprudenziale e da un numero cospicuo di nuovi contributi dottrinari. Ma ciò solo non bastava, poiché se i libri non si vendono è ovvio che gli Editori ritengono inutile ripubblicarli. Da questo punto di vista il libro ha avuto una notevole fortuna editoriale. È cioè parso un libro utile, giacché gli operatori della giustizia sembrano ormai essersi stancati tanto della teoria fine a se stessa, quanto delle opere ridondanti, preferendo libri chiari e concreti che possano essere loro di ausilio effettivo quando a Roma salgono le scale del Palazzo di Piazza Cavour. Del resto, non diceva Virgilio Andrioli nel 1979 che le «speranze dell'aurora» erano affidate a «quei docenti, che ravvisano lo scopo del processo civile nella risoluzione dei casi concreti e non nello scioglimento di questioni di diritto, tanto eleganti quanto astratte?»*

*È quindi cosa certa che l'operatore del diritto chiede di vedere risolti i molteplici problemi che incontra nel giudizio di Cassazione e che nascono da una normativa non sempre ben fatta, resa più complessa dai continui contrasti giurisprudenziali. Spaventano i c.d. "filtri", le inammissibilità non previste dalla legge in modo specifico ma create dalla Corte non sempre sulla base di precisi presupposti o la stretta di "protocolli" elaborati a titolo individuale dai capi degli uffici giudiziari e forensi e non sempre condivisi da giudici e avvocati: è evidente in queste condizioni l'angoscia dell'operatore della giustizia che si accinge a portare avanti le pretese del cliente.*

*Un grande maestro Enrico Redenti diceva che il miglior processo è quello che fa meno parlare di sé, il che non può certo dirsi del processo civile odierno, ucciso dalle preclusioni, da norme confuse e inutili, rese ancor più complesse da un continuo incedere giurisprudenziale spesso in contrasto con sé stesso. Sotto questo profilo, anche la riforma del 2022 non brilla certo per precisione e chiarezza e ancor meno per utilità. A meno di un mese dalla sua entrata in vigore, come si ricorderà, sorsero subito questioni sull'interpretazione da darsi al termine "giustificato motivo" di cui al quarto comma dell'art. 281-duodecimo. Il Tribunale di Milano adottò l'interpretazione estensiva. Si garantiva così la tutela del contraddittorio, ma cominciava a snaturarsi la fisionomia del procedimento semplificato.*

*Si aggiunga l'esagerata euforia della riforma verso il processo telematico, reso obbligatorio in tutti i giudizi senza però il contemporaneo perfezionamento delle*

strutture tecniche degli uffici. Da qui i notevoli problemi nei vari settori della giustizia, come è avvenuto nel processo penale con l'introduzione del Portale telematico (PDP) per il deposito degli atti di parte (sono ben centoventi (!) gli atti che dovevano essere depositati con questo sistema secondo il D.M. del 4 luglio 2023). L'innovazione si è rivelata un vero e proprio boomerang capace di generare più criticità di quante ne avrebbe dovute superare. Conseguenza. Il Ministro della giustizia con successivo D.M. 18 luglio 2023 ha sospeso l'uso del portale, con l'effetto del ritorno al deposito cartaceo degli atti in cancelleria. Tuttora in molti uffici, il portale è sospeso.

All'orizzonte compare poi lo spettro dell'intelligenza artificiale. Dovrebbe sostituire il giudice nel fare le sentenze? Se è così, avremo decisioni prodotte da un laboratorio tecnologico nel quale si perderà definitivamente l'essenza stessa della giurisdizione, che per usare le incisive parole di Giovanni Verde, riposa su quel tanto «di irripetibilità e di unicità che è nel singolo atto del giudizio».

Eppure questo è il prezzo da pagare. La giurisprudenza che cambia spesso opinione, i precedenti che si contraddicono, gli overruling della Corte, sono senza dubbio cose che disorientano. Ma per paradosso finiscono per essere necessarie, perché è proprio dal contrasto delle decisioni che sorge l'approfondimento di una determinata questione, emergono ulteriori sfumature degli istituti giuridici, o infine si comprende pienamente ciò che si credeva erroneamente di avere già inteso. Pare strano, ma nella realtà è proprio questo disordine del diritto che ci conduce ad una comprensione sempre maggiore dei suoi vari aspetti.

Il compito dell'autore di un libro giuridico, specie se ha un oggetto così complesso come il giudizio di cassazione, non è dunque solo quello di mettere ordine fra le norme per offrire una trattazione organica della materia, ma è anche quello di scavare nell'ambito delle diverse dottrine e dei diversi orientamenti dei giudici, per cogliere in questi contrasti ogni novità che emerga negli istituti e tentare di attribuirne l'interpretazione più plausibile.

In questo senso, spero che questo continui ad essere un libro "utile".

\*\*\*

La presente edizione è completamente aggiornata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia); con la l. 29 dicembre 2022, n. 192 (legge "Bilancio"), che al comma 380 dell'art. 1 sostituisce integralmente l'art. 35 del decreto recante la disciplina transitoria della riforma; con il Protocollo del 1 marzo 2023 sulla redazione dei ricorsi; e con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (decreto correttivo della riforma), anche se l'intervento di quest'ultimo è minimale riguardando più che altro l'adeguamento delle disposizioni previgenti alla forma digitale degli atti del processo civile anche per il giudizio di cassazione, con la soppressione del termine "cancelleria", non più luogo materiale di deposito degli atti e documenti, che vanno inseriti telematicamente nel fascicolo.

Si è affermato che il compito del giurista non è quello di criticare le riforme del processo, quanto quello di farle funzionare nel modo migliore, anche se non perfette o sbagliate, al fine di fare ottenere ai destinatari delle norme giuridiche il migliore risul-

tato possibile in tema di aspirazione a conseguire il chiovendiano «ciò che gli spetta». Sarà pur vero, ma il mondo dei processualisti non può ridursi a quello di meri “garzoni” del legislatore, adusi a portare sulle spalle sacchi di cemento anche se sanno che l’edificio che costruiranno non sarà affatto solido. Il compito dello studioso è anche e soprattutto quello di intercettare gli errori del legislatore, nella speranza anche se quasi sempre vana, che all’indomani possano essere corretti da qualcun altro.

In questo senso una riflessione sull’esito della riforma del 2022 in ordine al giudizio di Cassazione, finisce per non offrire grandi soddisfazioni: non è né deprimente, né incoraggiante, apparendo sotto questo profilo la novella del tutto incolore volta com’è solo a qualche mutamento di facciata dettato prevalentemente dall’intervento del processo telematico anche di fronte alla Suprema Corte. Pericolose sono invece le precisazioni fatte in punta di penna su alcuni punti della normativa: la circostanza che il ricorso deve descrivere con «chiarezza» i fatti “essenziali” all’illustrazione dei motivi, che l’esposizione di quest’ultimi deve essere “chiara e sintetica” e così via. Non vorrei che la labilità di tali attributi, si trasformasse in altrettanti trabocchetti per condurre all’inammissibilità del ricorso.

Se all’unificazione del rito camerale può darsi plauso, non altrettanto può dirsi del procedimento accelerato per l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso di cui al nuovo art. 380-bis, che come vedremo finisce per essere un’ineluttabile trabocchetto.

Anche la novità del rinvio pregiudiziale alla Corte da parte del giudice di merito prevista dall’art. 363-bis lascia perplessi: pur se creato in funzione nomofilattica, in concreto il rinvio non farà altro che appesantire il lavoro di una Corte già oberata da ricorsi a non finire. Anche se già fin d’ora sembra di poter dire che la norma sarà molto probabilmente destinata allo stesso esito dell’art. 420-bis introdotto in precedenza in materia laburistica, che pur ispirato anch’esso alla nomofilachia, ha finito per un non esser quasi mai applicato.

Vi sono molte altre disposizioni aggiuntive, una sola peraltro veramente fondamentale, quella della revocazione per contrarietà al dictum della Corte di giustizia, che occorreva introdurre vista l’ostilità sul punto mostrata per il processo civile della Corte Costituzionale.

In definitiva il processo per Cassazione poteva essere riscritto molto meglio. Ciò che veramente andava fatto una volta per tutte, era soprattutto quello di porre un argine al numero eccessivo di ricorsi, il cui afflusso incontrollato ha ormai privato la Suprema Corte della possibilità di offrire con le sue decisioni risposte chiare ed appaganti all’utente della giustizia. Sono decenni che se ne parla, ma da questo punto di vista tutto è rimasto come prima.

Gian Franco Ricci Albergotti

